

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONSULTAZIONE SECONDA COMMISSIONE LEGISLATIVA
OSSERVAZIONI AI DDL A MODIFICA DELLA LP n°7/2006
- ottobre 2016 -

PREMESSA

Innanzitutto grazie della Vs. disponibilità ad ascoltarci.

Il GRUPPO CAVATORI TARENTINI rappresenta esclusivamente le cave di extraporfido e in particolare le cave di inerti (sabbie e ghiaie) e le cave di pietra ornamentale (marmi, graniti e calcari lucidabili).

Ci siamo recentemente costituiti come nuovo gruppo in quanto fuoriusciti dal Consorzio estrattivo trentino per la conflittualità di interessi sorta al suo interno (riciclati, calcestruzzi, asfalti, porfido ed extraporfido); un tentativo di rappresentare settori completamente diversi che ha determinato anche lo svilimento del Distretto del porfido e delle pietre trentine e che rende problematico anche il DDL Olivi che tende troppo a generalizzare sull'intero settore estrattivo soluzioni che riguardano specificatamente il settore del porfido.

Non vogliamo con questo negare la necessità di interventi legislativi diretti a meglio regolamentare il settore del porfido (anche il DDL Degasperì va in questa direzione) ma per questo non riteniamo giusto irrigidire tutto il sistema estrattivo trentino.

Non entriamo quindi in merito ai molti aspetti positivi di regolamentazione che i tre DDL introducono ma vogliamo solo difendere un impianto legislativo (LP 7/2006), settori che a fatica si erano già in parte dovuti adeguare ad aspetti che erano esclusivi del porfido (vedi art.33).

Chiediamo quindi che la nuova legge che uscirà faccia chiarezza sulle differenti realtà estrattive trentine, che ne rispetti i ruoli, e che tenga conto delle loro differenti prerogative, e problematiche.

Questo è ancora più indispensabile adesso perchè ciò che viene proposto dai DDL non sono semplici aggiustamenti alla legge cave vigente, ma una vera e propria "legge di sistema" con profondi interventi diretti a regolamentare le specifiche attività di estrazione, di lavorazione (prime-seconde-terze) fino alla commercializzazione coprendo tutta la filiera produttiva con le dinamiche sociali collegate e i territori interessati.

Anche se pensiamo siano a conoscenza di tutti le sostanziali differenze tra il settore porfido e le altre cave (specie quelle di sabbia e ghiaia) elenchiamo alcune delle principali differenze:

- concentrazione in un territorio ristretto / distribuzione di singole attività su tutto il territorio,
- abbandono finale del sito / recupero ambientale all'interno del ciclo produttivo,
- cava affiancate e compenetranti / cave singole,
- valutazione ambientale sul programma / analisi ambientale di VIA sui singoli progetti,
- filiera lunga con anche 5-6 aziende collegate / filiera corta in gran parte costituita da una sola azienda,
- da una media di 12 occupati a 3,
- mercato internazionale / mercato locale con raggi inferiori ai 50 km.....ecc.
- sproporzione del valore economico dei prodotti risultanti.

Per cui se la nuova legge sarà una "legge di sistema" riteniamo indispensabile che i numerosi articoli introdotti dal DDL Olivi (concessioni, limitazioni, sistemi di controllo,

sanzioni, revoche, ecc) **dove possibile siano specificatamente riferiti al porfido** senza appesantire tutti gli altri settori già gravati di una preoccupante crisi economica.

OSSERVAZIONI SUGLI ARTICOLI DDL OLIVI

Occorre definire meglio i termini per meglio specificare a cosa si fa riferimento, va introdotto dopo l'art.1

art.1bis - Definizioni -

Ai fini della presente legge si intende:

- a) porfido o cave di porfido: roccia magmatica lastrificata atta alle lavorazioni a spacco e segate escluse le cave dove è prevalente l'estrazione di blocchi e relative lavorazioni,**
- b) pietre trentine: tutte le rocce lucidabili ed utilizzate come pietre ornamentali,**
- c) autorizzazione: atto sindacale diretto ad aziende che operano su suolo privato,**
- d) concessione: atto sindacale diretto ad aziende che operano su suolo pubblico**
- e) lotto: area ad uso estrattivo che offre adeguate garanzie economiche e gestionali e potenzialità temporali pluridecennali.**

art.1 comma 3:

- correggere "**comma 2 dell'art.1**" e non "articolo 2"
- alla lettera a) lasciare "**valorizzazione delle risorse provinciali**" perchè l'attività ha un notevole importanza sociale e la provincia ha deliberato che il porfido e le pietre trentine rientrano tra i pochi prodotti caratteristici del territorio ed oggetto di interesse pubblico.
- alla lettera b) lasciare "**sviluppo integrato delle filiere produttive locali**" è fondamentale anche per l'extraporfido che maturino dei processi di aggregazione.

art.5

- comma 3 punto 2bis sostituire l'ultima riga con "**....non può essere inserito solo se lo stesso non preclude la coltivabilità del giacimento e quindi la valorizzazione della risorsa.**" per evitare che entri in conflitto con l'importanza che può rappresentare la risorsa magari già in corso di sfruttamento.
- comma 9 lettera b) togliere "**il procedimento è concluso**" in modo da consentire ai soggetti interessati di presentare eventuali ricorsi.

art.7

- comma 4 inserire in aggiunta il paragrafo già esistente "**.... Il Programma può essere eccezionalmente prorogato, con le modalità previste dal comma 1, per il periodo necessario all'adozione del provvedimento di rinnovo.**"

art.17

- **mantenere** l'attuale comma 1 dell'art.19 perchè con l'attuale scrittura non verrà mai applicata in quanto il termine "...può..." non comporterà l'attivazione della procedura da parte dei comuni per non crearsi problemi invece è il caso di mantenere l'attuale imposizione che rappresenta già un deterrente rimandando poi eventuali azioni dirette alla Giunta Provinciale (vedi successivo art.26)

art.19

- solo qualora non venga inserito in legge l'art.1 bis che chiarisce cosa s'intende per "pietre trentine" aggiungere al comma 1 "...estrazione e lavorazione del porfido, **marmi e graniti**, l'evoluzione....."

- comma 2 punto c) aggiungere "...edifici pubblici e **privati** nel rispetto...."

art.20

- il comma 2 viene modificato come segue "...legislatura e **sceglie la presidenza tra una terna di nominativi proposti dalla C.C.I.A.A. sentire le associazioni di categorie e di settore. Il Presidente.....**" in modo che la figura scelta sia gradita al settore imprenditoriale che è quello più interessato allo sviluppo del Distretto

- aggiungere comma 3b ".....viabilità, **opere pubbliche** e arredo urbano."

art. dal 22 a 24 - VIGILANZA

Eventuali problemi di vigilanza e la necessità di coordinare i vari ruoli è eventualmente rilevabile solo per il porfido; per l'extra porfido problemi specifici non ne sono sorti e pertanto v'è **mantenuto l'attuale art. 27** della legge 7/2006 ed aggiungere un "**art.27 bis - verifiche e controlli delle cave di porfido**".

In particolare i commi del DL che assegnano competenze specifiche ai comuni di vigilanza e controllo sono enormemente gravosi perchè i comuni extraporfido non dispongono delle strutture e competenze specifiche diversamente dal porfido che tramite la gestione associata si sta strutturando allo scopo.

Diversamente è indispensabile mantenere l'attuale articolato e rimandare per il resto a regolamenti o delibere della Giunta Provinciale che come tali possono entrare più nello specifico dei singoli settori ed adattarsi meglio ad esigenze anche temporali e in tutti i casi che le ispezioni vengano sempre svolte con la presenza della polizia mineraria.

art.25 e 26 - DECADENZA

Anche in questo caso ci troviamo in una situazione di problematicità riscontrabile solo nel porfido. Nel caso di tutti gli altri comuni i problemi che possono emergere risultano sicuramente risolvibili mantenendo le procedure attualmente previste dall'art.28 della LP 7/2006 ovvero: diffida > sospensione > decadenza.

Inoltre tutti i commi che fanno specifico riferimento alla lavorazione di terzi non possono valere per l'extra porfido; vale inoltre che l'extra-porfido ha un mercato locale che è condizionato dall'andamento congiunturale delle singole valli e quindi non può essere discriminata la diminuzione degli scavi che in ogni caso vanno a beneficio del territorio anche per risparmio di risorse che ne consegue.

Si ritiene opportuno **mantenere l'attuale art. 28** che vale per tutte le cave ed aggiungere un "**art.28 bis - Decadenza e revoca delle concessioni delle cave di porfido**".

Diversamente è indispensabile mantenere l'attuale articolato e rimandare per il resto a regolamenti o delibere della Giunta Provinciale che come tali possono entrare più nello specifico dei singoli settori ed adattarsi meglio ad esigenze anche temporali.

art.26

- da aggiungere un punto "**c) mancata applicazione delle procedure di avocatura del giacimento previste dall'art. 19**" questo poichè la procedura può risultare particolarmente complessa per i singoli comuni non adeguatamente attrezzati allo scopo e quindi reticenti ad applicarla.

art. 27

- aggiungere al comma b1) *".....del materiale di porfido."*
- aggiungere al comma b2) *"...su base annua per materiale di porfido."*

art.28

aggiungere al comma **"d) altre violazioni individuate con provvedimento della Giunta provinciale che posso essere regolarizzate."** poichè quelle indicate sono realmente poche rispetto alle casistiche dei singoli settori.

art. 30 relativamente alle concessioni vigenti è necessario aggiungere

- **"art. 3 bis) - I comuni non compresi nelle aree del porfido possono concedere una proroga del termine temporale di scadenza della concessione nel caso siano subentrati riduzioni sui quantitativi medi considerati in sede di assegnazione a fronte degli investimenti realizzati come dal precedente comma 3; la proroga dovrà rispettare le modalità previste al comma 5a) dell'art. 7".**
- il comma 5 bis va premesso **"Relativamente alle cave di porfido, oltre a quanto....."**

dall'art.31 all'art.36

- tutti gli articoli aggiuntivi all'art.33 (33 bis) e art. 34 (34 bis, 34 ter, 34 quater, 34 quinquies, 34 sexies) va specificato **"con riferimento alle cave di porfido"** nel titolo dei singoli articoli perchè c'è il rischio che le modifiche introdotte, esclusivamente funzionali a regolamentare il settore porfirico, siano interpretate anche per gli altri materiali.

PROPOSTE COLLEGATE AI DDL DEGASPERI E VIOLA

MARCHIO QUALITA'

Tutti e tre i disegni di legge (Degasperì e Viola in primis e Olivi di rimando) evidenziano la necessità di un marchio di garanzia, si ritiene però che possa meglio rappresentare le esigenze del mercato e lo sviluppo normativo europeo nel modo di seguito riportato.

Art.Marchi di qualità

"1. Le aziende dedite all'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei si struttureranno in filiere o albi in grado di garantire un controllo sulla qualità e la sostenibilità dei prodotti con l'adozione di specifici marchi secondo gli indirizzi nazionali. Il regolamento e la gestione di tali marchi saranno riconosciuti da parte della Provincia nell'ambito delle funzioni stabilite dall'art. 1 ter.

2. La concessione delle agevolazioni previste da questa legge e quelle relative all'attività di promozione del porfido e delle pietre trentine è subordinata all'assegnazione di tali marchi. L'assegnazione del marchio, inoltre, è presa in considerazione, quale elemento di valutazione dell'offerta, nell'ambito dei contratti disciplinati dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui

contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)."

3. Il riconoscimento da parte della Provincia di tali marchi comporta che le forniture di materiali lapidei per le opere pubbliche in genere devono essere provviste di tale garanzia a tutela della qualità e delle sostenibilità ambientale delle opere realizzate.

CAUZIONE CAVE

Per favorire le aziende alla certificazione ambientale dei propri prodotti e/o dei propri sistemi di gestione e per facilitare l'introduzione settori di mercato più attenti alla sostenibilità è indispensabile:

- aggiungere all'art.8 della LP 7/2006 il comma "5 bis" **"il richiedente se in possesso di una certificazione ambientale di tipo ISO 14001 o ISO 14020 può richiedere al comune competente la riduzione del 50% della cauzione di cava".**

PROPOSTE DI INTEGRAZIONI SULLA LEGGE CAVE

Nell'ambito del risparmio e razionalizzazione delle materie prime, e nel contenimento della produzione di rifiuti inerti, le cave di sabbia e ghiaia svolgono sul territorio provinciale un importante ruolo nel reimpiego delle terre e rocce da scavo in sostituzione dei materiali derivanti da attività estrattive. Tali lavorazioni vengono svolte anche da impianti di lavorazione inerti che operano al di fuori delle aree cava e che quindi non sono soggetti agli oneri e ai controlli previsti da questa legge.

Considerando la necessità prioritaria di garantire e tutelare la qualità degli aggregati inerti prodotti e le opere strutturali che con essi vengono realizzati sul territorio provinciale, è indispensabile che tutti gli impianti di lavorazione inerti, indipendentemente che siano dentro o fuori l'area di cava, abbiano procedure, controlli, sanzioni, conformità uguali per evitare concorrenze sleali sul mercato a scapito del rispetto degli standard minimi di qualità.

Si propone quindi il seguente articolato:

Art.....Equità nelle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza

1. In riferimento alle terre e rocce da scavo impiegate quali sottoprodotti in sostituzione dei materiali derivanti da attività estrattive per la produzione di materiali aggregati per l'edilizia, al fine di garantire la qualità dei prodotti e assicurare omogeneità nei controlli inerenti la salute, la sicurezza e la tutela dell'ambiente, la Giunta Provinciale adotta uno specifico regolamento al fine di assicurare un livello di controllo parificato su tutti gli impianti di lavorazione indipendentemente da dove sono ubicati.

2. Il regolamento di cui al punto precedente rivolge particolare attenzione agli impianti mobili, intesi quali itineranti sul territorio provinciale, anche in relazione a quanto indicato dalla Legge 06 novembre 2012, n° 190, - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - art1, comma 53 lettera c".

C'è infine una richiesta che a noi preme particolarmente e che riguarda il ruolo fondamentale che rivestono le cave di sabbia e ghiaia nel territorio provinciale che, come ricordato in premessa, sono quasi esclusivamente di proprietà privata, che hanno un mercato locale, e sono strettamente legate all'andamento del mercato immobiliare e agli investimenti pubblici in genere la cui crisi ha ridotto le vendite del 60% in pochi anni. Inoltre nell'ultimo decennio molte cave di sabbia e ghiaia si sono ammodernate investendo pesantemente in tecnologie e impianti, ed oggi svolgono sul territorio provinciale anche un importante ruolo ambientale di risparmio e razionalizzazione delle materie prime naturali attraverso l'integrazione nei processi produttivi delle terre e rocce derivanti dagli scavi, che vengono tolte dal mondo dei rifiuti e reimpiegate come nuovo materiale da costruzione per l'edilizia.

Chiediamo quindi che la Commissione tenga presente questi aspetti fondamentali e virtuosi per l'ambiente, e che elabori un articolato specifico nella legge che contempra e agevoli la razionalizzazione della materia prima senza condizionare la durata delle cave di sabbia e ghiaia.